

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 2

martedì, 11 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE III

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 gennaio 2022, **n. 1**

**Indirizzi per prezzi massimi tamponi antigenici e
molecolari.** *pag. 3*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 gennaio 2022, **n. 2**

**Indicazione per effettuare le attività di traccia-
mento e gestione dei casi positivi.** *" 5*

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 1

Indirizzi per prezzi massimi tamponi antigenici e molecolari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti

ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il d.l. 105/2021 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza", ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”»;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l’uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione

delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”;

Dato atto che con decreto - legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto, in particolare l’articolo 5 del d.l. 105/2021, che introduce un principio volto al contenimento dei prezzi dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV- prorogato dall’articolo 9 del d.l. 221/2021 al 31 marzo 2022 e il relativo Protocollo d’intesa attuativo;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 945 del 13/09/2021 Approvazione “Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici per la diagnosi e lo screening delle infezioni da SARS-CoV-2” e “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi” ed in particolare l’Allegato A che definisce, tra l’altro, le tariffe regionali dei test antigenici e molecolari;

Considerato che tali tariffe sono state definite sulla base di una valutazione economica che tiene conto dei prezzi di mercato;

Considerato il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV- 2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale;

Vista la Circolare Ministero Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

Vista la Circolare Ministero Salute n. 60136 del

30 dicembre 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Rilevato che l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a dismisura la richiesta di effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari, in modo tale da non poter far fronte alla richiesta col solo sistema pubblico;

Rilevato che tale aumento di richiesta ha portato ad un aumento dei prezzi di mercato che ha raggiunto in alcuni casi il raddoppio del prezzo fino a quel momento applicato dai vari operatori sul mercato sia per un tampone antigenico rapido che molecolare;

Rilevata l’esigenza di garantire la massima capacità di accesso ai test antigenici rapidi e molecolari a prezzi contenuti, presso le strutture sanitarie private, strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché presso tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad effettuare i medesimi test, garantendo l’accesso al servizio di effettuazione dei tamponi in modo uniforme ed equo per tutti i cittadini;

Considerato, pertanto, necessario applicare le tariffe massime di cui alla d.g.r. 945/2021 a tutti i test antigenici rapidi e molecolari effettuati presso tutte le strutture sanitarie private, le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché effettuati presso tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad effettuare i medesimi test;

ORDINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. alle strutture sanitarie private, alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione, di applicare per la somministrazione dei test antigenici rapidi e molecolari le tariffe massime di cui alla d.g.r. 945/2021 e precisamente:

a) tariffa nella misura massima di € 15,00 per il tampone antigenico rapido;

b) tariffa nella misura massima di € 80,00 per il tampone molecolare;

2. sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali attuative del d.l. 105/2021;

3. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di strutture sanitarie di trasmettere la presente ordinanza a tutti i soggetti di cui al punto 1.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- alle strutture sanitarie private, alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione alla somministrazione dei test antigenici rapidi e molecolari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 2

Indicazione per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020

con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con il quale, tra l'altro, le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 945 del 13/09/2021 Approvazione "Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici per la diagnosi e lo screening delle infezioni da SARS-CoV-2" e "Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021 "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 28537 del 25/06/2021 "Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta";

Considerato il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale;

Vista la Circolare Ministero Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)";

Visto il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";

Vista la Circolare Ministero Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica di approvare le "Indicazioni per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi" di cui all'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Di abrogare gli allegati 2 e 3 dell'OPGR 66/21.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 10 gennaio 2022.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per l'attuazione dei relativi adempimenti, è trasmessa:

- alle Aziende ed Enti del SSR, titolari del trattamento dei dati;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Indicazioni per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi

In considerazione dell'attuale circolazione del virus Sars-Cov2 è necessario mantenere ed implementare le misure di prevenzione e contenimento per fronteggiare la diffusione della circolazione e della malattia, fra le quali una celere e diffusa attività di tracciamento e rilevazione dei casi positivi.

Il SSR implementa il sistema informatico di tracciamento dei casi positivi che preveda la gestione informatizzata di alcune fasi del percorso quali l'individuazione dei casi positivi, la comunicazione di prescrizione delle misure di isolamento e quella di guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente. La gestione informatizzata prevede un ruolo attivo del cittadino che procederà inserendo il proprio nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure accedendo in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale <https://referticovid.sanita.toscana.it>, contribuendo così a semplificare e velocizzare l'attività di tracciamento. Il link per l'autovalutazione verrà da subito attivato anche sul portale <http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/> ed a seguire sulla APP Toscana Salute. In merito alla rilevazione del virus, in risposta alle nuove modalità di individuazione dei casi clinici positivi previsti dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28.12.2021, e successivamente dal decreto legge n. 229 del 30/12/2021 nonché dalla Circolare del Ministero della Salute, il SSR ridefinisce l'offerta di tamponi antigenici rapidi, per garantire la disponibilità di test in numero sufficiente ai bisogni di Sanità Pubblica, con una capillarità di offerta funzionale a garantire l'equità di accesso alla popolazione.

Tutto ciò premesso si ridefinisce il sistema di gestione del tracciamento dei casi:

1- Attività delle Aziende USL

Le Centrali di tracciamento delle Aziende USL dovranno prioritariamente:

- prendere in carico i casi positivi secondo il criterio cronologico della data di diagnosi attraverso un tampone risultato positivo e presente nel sistema regionale (casi ancora in attesa di essere contattati per definirne la guarigione o la rivalutazione);
- soggetti che per motivi sociali, socio-sanitari o personali non possono svolgere un ruolo attivo nel percorso informatizzato di auto-valutazione, non avendo risposto compiutamente, al fine di fornire informazioni dal sistema.

Le Aziende USL sono tenute ad incrementare in maniera sostanziale la capacità di tracciamento quotidiana, anche al fine del rilascio delle attestazioni di termine di isolamento sanitario da Covid19.

Le Aziende Sanitarie sono tenute ad incrementare l'offerta di tamponi molecolari e antigenici, attuando, nel territorio di competenza, gli obiettivi definiti dalla Direzione Regionale Sanità, Welfare e Coesione Sociale, anche attraverso delle convenzioni uniformi sul territorio regionale.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a continuare a garantire una costante e continua attività di informazione sui percorsi Covid-correlati, comprensibile, attuale e di facile accesso, utilizzando tra gli altri i siti istituzionali e i numeri telefonici dedicati, sempre accessibili, al fine di evitare il ricorso improprio sia ai numeri di emergenza che ai numeri della Continuità Assistenziale.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dei provvedimenti di isolamento, le Aziende USL provvedono attraverso il sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva a:

- aprire il provvedimento di inizio isolamento automaticamente per quei cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per Covid 19 ed abbiano compilato correttamente il questionario di autovalutazione, inviando quindi in tempo reale il provvedimento di isolamento ai recapiti indicati.
- aprire il provvedimento di inizio isolamento per tutti coloro che non hanno seguito le indicazioni inviate dal sistema regionale e non hanno aderito al sistema di autovalutazione. Nella scheda relativa, come stato della sorveglianza, deve essere indicata la dizione "perso al follow up" per i casi in gestione in arretrato. Questi soggetti potranno in qualsiasi momento aderire al sistema di autovalutazione, permettendo il perfezionamento della pratica, qualora nel frattempo non siano stati contattati dalla Centrale di Tracciamento dell'Azienda di riferimento.
- chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l'invio dell'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.
- inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo tampone positivo;

2 Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia

I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Famiglia, in attuazione dei rispettivi Accordi finalizzati alla prosecuzione della gestione della pandemia da Sars-Cov2, collaborano su base volontaria all'incremento dell'offerta complessiva di tamponi,

attraverso l'esecuzione di test antigenici rapidi secondo le categorie consentite e poste in carico all'SSR con riferimento agli accordi regionali vigenti, alla normativa nazionale e regionale e alle ordinanze, tra cui l'OPGR 66/21. Il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Famiglia prescriveranno il test molecolare ed antigenico a carico del SSR in coerenza con la normativa e con le condizioni cliniche dell'assistito, attueranno i contenuti previsti dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28.12.21 e dalle circolari della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Regionale.

Inoltre il Medico di medicina generale e il Pediatra di famiglia registrano in tempo reale sulla APP #insalute, integrata con il sistema informativo regionale, il risultato del test, sia positivo che negativo, per le conseguenti azioni da parte degli organi competenti delle Aziende USL.

Prendono in carico i propri assistiti positivi e ne orientano le scelte; i Medici di medicina generale effettueranno, se del caso, la segnalazione per la prescrizione di anticorpi monoclonali e di farmaci antivirali; i Pediatri di Famiglia collaborano alla campagna di prevenzione e sorveglianza in ambito scolastico.

3 Farmacie aderenti agli accordi

Le Farmacie aderenti, in applicazione dell'Accordo tra Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali, contribuiscono, nelle fattispecie disciplinate dal suddetto e dunque a carico del Servizio Sanitario Regionale, all'effettuazione di test antigenici rapidi secondo l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28.12.2021 e secondo le modalità previste dall'accordo sottoscritto, al fine di ampliare l'offerta di tamponi antigenici rapidi e sono tenute a inserire i risultati dei tamponi, sia positivo che negativo, in tempo reale sulla APP #insalute, integrata con il sistema informativo regionale.

4 Associazioni di Volontariato

Le AA.VV. concorrono, sulla base di principi e modelli organizzativi già condivisi a livello regionale con la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, all'incremento complessivo dell'offerta di prelievo decentrato per i test molecolari ed alla somministrazione di antigenici a carico del SSR, nel rispetto delle specifiche convenzioni aziendali che dovranno essere uniformi e omogenee negli articoli principali. Registrano in tempo reale sulla APP #insalute, integrata con il sistema informativo regionale, il risultato del test, sia positivo che negativo, per le conseguenti azioni da parte degli organi competenti delle Aziende USL.

Si ribadisce alla popolazione presente in Toscana che è indispensabile rispettare le misure di prevenzione per evitare la diffusione del virus Sars-CoV-2. In caso di positività, occorre rispettare le misure di isolamento e, ove possibile, con l'auto-

valutazione contribuire a rendere tempestiva la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale.

I cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone devono quindi, attraverso l'accesso in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale <https://referticovid.sanita.toscana.it>, compilare il questionario di autovalutazione, che consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19.

Le aziende USL, i Medici di Medicina Generale e Pediatri di famiglia, le Farmacie e le Associazioni di Volontariato, sono tenuti a garantire la corretta identificazione dei cittadini e la conseguente corretta registrazione dei loro dati nei sistemi regionali.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624